

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(RUMOR)

di concerto col Ministro del Tesoro

(TAVIANI)

NELLA SEDUTA DEL 15 LUGLIO 1960

Aumento della autorizzazione di spesa disposta con la legge 30 luglio 1959, n. 614, per la concessione di un contributo statale negli interessi sui prestiti contratti da cantine sociali ed enti gestori degli ammassi volontari di uve e mosti di produzione 1959 e proroga di quattro mesi della durata dei benefici stessi, nonché concessione di analoghe provvidenze per la campagna 1960

ONOREVOLI SENATORI. — La stasi che ha caratterizzato il mercato del vino a partire dalla vendemmia 1959 e quindi la notevole quantità di vino rimasto invenduto hanno determinato una situazione molto preoccupante anche in considerazione dell'imminenza del nuovo raccolto. Tali difficoltà di mercato sono poi aggravate dalla circostanza che alla cospicua produzione della vendemmia 1959 si sono aggiunti notevoli quantitativi di vino proveniente dalla precedente campagna la quale, come è noto, aveva dato anch'essa una produzione di gran lunga superiore al fabbisogno.

Le provvidenze recentemente disposte per agevolare la fabbricazione di alcool e di acqueviti hanno consentito indubbiamente un alleggerimento delle giacenze, ma, nonostante tale intervento, si può prevedere che, all'epoca del nuovo raccolto, si avrà un'ecedenza di molti milioni di ettolitri inven-

duti, che influiranno in misura sensibile sul mercato del nuovo prodotto.

La maggior parte di queste giacenze è accantonata presso le cantine sociali e gli enti gestori degli ammassi, ai quali i produttori, stante l'atteggiamento di cauta attesa assunto in queste ultime campagne negli acquisti delle uve dai vinificatori industriali, hanno dovuto far largo ricorso, conferendo uve e mosti in misura superiore ad ogni previsione.

Per avere un quadro completo del particolare stato di disagio in cui versa questo settore produttivo occorre, fra l'altro, tener presente che con la legge 30 luglio 1959, n. 614, era stato disposto un contributo statale fino al 4 per cento, per la durata di un anno, sugli interessi dei prestiti contratti dagli enti gestori per l'erogazione degli acconti ai conferenti di uve e mosti di produzione 1959. Di fatto, però, la limita-

tezza dei fondi disponibili (lire 800 milioni, di cui una parte si è dovuta riservare per le operazioni di proroga sui prestiti concernenti la campagna 1958) ha consentito l'erogazione, su una base media nazionale di un contributo limitato.

Da ciò è derivato oltre che un maggior onere di gestione a carico del conferente, una contrazione del credito e, quindi, una restrizione degli anticipi di conferimento, con conseguente malumore dei produttori e richieste del saldo che, peraltro, non è possibile corrispondere stante le difficoltà che si incontrano per il collocamento del prodotto conferito.

Un inevitabile peggioramento della situazione si avrà alla scadenza delle operazioni di finanziamento, e cioè quando verrà a cessare il contributo statale, previsto — come si è detto — per la durata massima di un anno.

Infatti, da questa scadenza non solo aumenterà l'onere a carico del conferente, ma verrà probabilmente a determinarsi —

anche per effetto della diminuzione della garanzia costituita dal contributo statale — una pressione delle banche finanziatrici onde ottenere il rimborso dei prestiti: e non è dubbio che tale azione, coincidendo con le esigenze di finanziamento del nuovo raccolto, potrebbe provocare la necessità di vendite affrettate delle giacenze della vecchia campagna, con conseguenze economiche a danno dei produttori non facilmente valutabili.

Per ovviare, almeno in parte, alla descritta situazione di disagio in cui versa il settore vitivinicolo, è stato predisposto lo unito disegno di legge con cui si provvede ad integrare lo stanziamento già disposto con la citata legge n. 614 per la concessione di contributi statali per la campagna di produzione 1959, e si consente di prorogare per quattro mesi la durata della corrispondenza di tali contributi, disponendo infine, fin da ora, la concessione di analoghe provvidenze per l'imminente vendemmia 1960.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a prorogare fino a quattro mesi la durata dei contributi nel pagamento degli interessi sui prestiti contratti dalle cantine sociali e dagli enti gestori degli ammassi volontari di uve e mosti di produzione 1959, per la corresponsione di acconti ai conferenti, concessi a norma dell'articolo 2 della legge 30 luglio 1959, n. 614, limitatamente alla parte dei prestiti stessi riferibile alla quantità di prodotto ammassato impiegata nella produzione del vino rimasto invenduto alla data del 31 ottobre 1960.

Art. 2.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere un contributo negli interessi dei prestiti contratti dalle cantine sociali e dagli enti gestori degli ammassi volontari di uve e mosti di produzione 1960 per la corresponsione di acconti ai viticoltori conferenti.

Il contributo di cui al precedente comma non può superare il limite di 4 lire annue per ogni 100 lire di capitale mutuato e non può essere corrisposto per una durata superiore ad un anno. Il suo ammontare sarà

determinato in ragione della durata effettiva dell'operazione se essa, per qualsiasi motivo, fosse inferiore ad un anno.

Art. 3.

Con decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno determinate le modalità della liquidazione e del pagamento dei contributi di cui agli articoli 1 e 2.

Art. 4.

Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 2 della legge n. 614 e di cui ai precedenti articoli 1 e 2 è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo.

Art. 5.

All'onere complessivo di lire 1 miliardo, si farà fronte operando le seguenti riduzioni degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1960-61:

Capitolo	52	lire	100 milioni
»	56	»	50 »
»	59	»	100 »
»	91	»	50 »
»	122	»	200 »
»	171	»	500 »

Il Ministro del tesoro è autorizzato a disporre con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.